

P.U. 225 del 2025

## TRIBUNALE DI CAGLIARI

### Sezione procedure concorsuali

#### Il Giudice

nella persona del dott. Gaetano Savona;

visto il ricorso ex art. 74, d.lgs. 14 del 2019, depositato l'8.11.2025 da:

**Marco Boi**, C.F. **DOPIB074D22G0000**, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Careddu, con l'assistenza dell'organismo di composizione della crisi nella persona della dott.ssa Maria Laura Cugurullo, volto all'ammissione alla procedura di **concordato minore ex artt. 74 e ss., d.lgs 14 del 2019**;

letti gli atti;

ha emesso la seguente

### SENTENZA

**A)** Con ricorso depositato l'8.11.2025, Marco Boi ha domandato di essere ammesso alla procedura di concordato minore ai sensi degli artt. 74 e ss., d.lgs 14 del 2019.

Il ricorrente ha esposto di essere imprenditore individuale, subentrato nel 2012 alla ditta "Elettronica Service Snc & C." mediante cessione di ramo d'azienda, che esercita la stessa come ditta individuale "Elettronica Service di Marco Boi".

Ciò premesso, Marco Boi ha esposto di aver incontrato difficoltà sin dai primi anni d'attività, aggravatesi tra il 2016 e il 2017 per la riduzione delle commesse e il ribasso dei compensi da parte dei marchi principali, che hanno determinato una contrazione degli introiti e l'impossibilità di sostenere i costi fissi, con conseguente inadempienza anche nelle obbligazioni personali.

Con particolare riferimento alla sua esposizione debitoria, il ricorrente ha esposto aver contratto debiti per complessivi 252.976,77 euro, derivanti sia da obbligazioni personali sia da debiti legati alla sua attività imprenditoriale, così dettagliati: 1) mutuo ipotecario stipulato con Banca Sella e successivamente ceduto alla società Buonconsiglio 4 S.r.l., per un importo residuo di 69.379,86 euro; 2) debiti verso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che ammontano complessivamente a oltre 74.000,00 euro comprendendo imposte, contributi previdenziali e sanzioni; 3) finanziamento contratto con Agos Ducato, oggi ceduto a Marathon SPV S.r.l., per un importo residuo di 26.449,68



euro; 4) debiti verso fornitori e privati, tra cui Endrio Pisano, per il corrispettivo della cessione del ramo d'azienda e canoni di locazione, pari a 29.800,00 euro; 5) fatture non pagate ad Abbano S.p.A. per la fornitura idrica per 4.067,61 euro; 6) diritti annuali dovuti alla Camera di Commercio, sanzioni dell'Ispettorato del Lavoro e spese legate alla procedura esecutiva in corso, come il compenso del CTU e del custode giudiziario.

In sintesi, il debito del ricorrente Boi è composto da crediti ipotecari, privilegiati e chirografari, con prevalenza di obbligazioni verso istituti di credito ed enti pubblici.

Sotto il profilo attivo, il ricorrente ha esposto di essere proprietario di un immobile in Assemini, via Del Popolo n. 35, destinato ad abitazione principale del medesimo, sottoposta a procedura esecutiva immobiliare (r.es. 29/2024); un'autovettura Fiat Grande Punto 1.3 [REDACTED], immatricolata nel 2008, di valore commerciale trascurabile; disponibilità liquide per circa 6.650,00 euro; e infine, piccole attrezzature da lavoro per riparazioni elettroniche, di valore non significativo.

Con specifico riferimento all'immobile, il ricorrente ha esposto che lo stesso è stato stimato nell'ambito della procedura esecutiva 116.061,54 euro, al netto di oneri urbanistici e catastali, e che il primo tentativo di vendita è previsto per il 18.11.2025. Pertanto, ne ha domandato la sospensione.

Marco Boi ha quindi proposto la corresponsione ai creditori della complessiva somma di 84.000,00 euro, mediante versamento di 84 rate mensili di 1.000,00 euro ciascuna (sicché il piano previsto è della durata di sette anni), in modo da soddisfare i creditori nella seguente misura: **a)** spese di procedura, in prededuzione, nella misura del 100%; **b)** Buonconsiglio 4 S.r.l., creditore ipotecario, circa 85% del credito, € 58.999,34; **c)** creditori ipotecari di secondo grado (AdER, Comune di Cagliari, INPS) nella misura del 22,5%; **d)** INAIL – Debiti contributivi iscritti a ruolo, nella misura del 7%; **e)** Agenzia delle Entrate – Tasse automobilistiche, interessi, spese accessorie nella misura del 4%; **f)** INAIL – Sanzioni civili iscritte a ruolo nella misura del 4%; **g)** Agenzia delle Entrate – IVA iscritta a ruolo nella misura del 3,20%; **h)** Comune di Assemini – TARI e relative sanzioni/interessi nella misura del 3,20%; **i)** Comune di Cagliari – TARI e relative sanzioni/interessi, nonché contravvenzioni per violazioni del Codice Stradale, nella misura del 3,20%; **l)** creditori chirografari nella misura del 2,203%.

Quanto alle modalità di reperimento delle risorse necessarie per l'adempimento della proposta, il ricorrente ha esposto che deriverebbero da contributo della madre per 200,00 euro mensili e per la restante quota dalla prosecuzione della sua attività lavorativa.

Infine, il ricorrente ha affermato che la proposta sarebbe più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, poiché la vendita forzata dell'immobile produrrebbe un realizzo netto



stimato di circa € 58.999,34, inferiore all'offerta del piano, né residuerebbero altri beni realisticamente da liquidare in modo proficuo.

Unitamente al ricorso e alla proposta, il ricorrente ha prodotto relazione dell'organismo di composizione della crisi (nella persona della dott.ssa Maria Laura Cugurullo), che, all'esito dell'esame della documentazione fornita dal debitore e reperita autonomamente, ha concluso nel senso che *“attesta che la proposta di concordato minore in continuità aziendale, come da piano e proposta predisposti dal ricorrente, può ritenersi fundamentalmente attendibile e attuabile secondo le condizioni proposte. Esprime il proprio favorevole giudizio in merito alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.”*.

**B)** Ritenuta la sussistenza dei presupposti di legge, con decreto del 12.11.2025, l'intestato Tribunale ha disposto procedersi alla comunicazione ai creditori del piano e della proposta, assegnando loro termine per il voto, nonché termine all'organismo di composizione della crisi per il deposito di relazione sull'esito del voto.

In data 16.12.2025, l'o.c.c. ha depositato la prescritta relazione, dando atto che nel termine assegnato hanno comunicato il loro voto i creditori Buonconsiglio 4 s.r.l. (negativo), INPS (negativo) e Marathon SPV s.r.l. (negativo), sicché, considerato che il silenzio equivale a voto favorevole, la proposta ha ottenuto voti favorevoli pari al 33,40% dei crediti ammessi al voto e voti contrari nella percentuale del 66,60%.

L'o.c.c., tuttavia, ha rappresentato che il voto dell'INPS è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza, considerato che il suo credito incide nella misura del 26,21%.

**C)** Orbene, ai sensi dell'art. 80, comma III, secondo periodo, d.lgs. 14 del 2019 *“Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”*.

Nel caso di specie, si evidenzia che, come rappresentato dall'o.c.c. *“in caso di alienazione coattiva dell'immobile”*, unico cespite fruttuosamente liquidabile presente nel patrimonio del debitore, *“l'importo netto ricavabile, pari a € 58.999,34, sarebbe interamente destinato al creditore ipotecario, senza che residuino somme disponibili per la soddisfazione degli altri creditori. Ne consegue che la somma riconosciuta al creditore opponente nell'ambito della proposta risulta*



*sensibilmente superiore a quella che lo stesso potrebbe conseguire dall'alternativa liquidatoria, anche in considerazione della modestia del reddito familiare del ricorrente e dell'assenza di ulteriori beni suscettibili di realizzo”.*

Deve allora procedersi all'omologazione del concordato minore, considerando sia che, per l'INPS, il concordato minore è più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, sia che il voto dell'ente previdenziale è determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza dei creditori.

### **P.Q.M.**

**omologa** il piano di concordato minore di Marco Boi;

**dispone** la pubblicazione della sentenza entro quarantotto ore in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

**dispone** che sia data comunicazione della sentenza entro trenta giorni, a cura dell'o.c.c., a tutti i creditori;

**dispone** che l'o.c.c. vigili sull'adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà e, ove necessario le sottoponga al giudice;

**dispone** che l'o.c.c. segnali al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione;

**dispone** che l'o.c.c. ogni sei mesi riferisca al giudice circa l'adempimento del piano;

**dispone** che, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, l'o.c.c. presenti al giudice una relazione finale;

**dichiara** chiusa la procedura.

Cagliari, 29 gennaio 2026

### **Il Giudice**

dott. Gaetano Savona

